

Cron. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° 9**Tribunale di Reggio Emilia**  
-----**Il giudice**

nella procedura di liquidazione del patrimonio iscritta al n° 16 del ruolo generale dell'anno 2021, ha emesso il seguente

**d e c r e t o**

latto il ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3 del 2012 depositato in data 28-12-2021 dalla sig.ra

e la relazione del professionista nominato occ;

rilevato che l'istante, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento in cui egli versa, ha proposto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi del citato art. 14 ter, mettendo a disposizione dei creditori il ricavato della vendita che si è già realizzata nella procedura esecutiva immobiliare n.436/18 RGE3 attualmente pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia nonché il versamento di una somma mensile derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa pari ad euro 100,00 mensili;

rilevato che nella relazione particolareggiata si dà atto che tale versamento non è al momento possibile poiché l'istante attualmente assunta presso l'AUSL di Reggio Emilia dall'anno 2003 e, a far data dal 15/09/2021 fino al 31/12/2021,

( doc. 31 ) e la sospensione non prevede retribuzione, come si evince dalle ultime buste paga ( doc. 32 -33 );

rilevato che dall'integrazione della relazione particolareggiata emerge che la ricorrente ha espressamente dichiarato che in caso di cessazione del rapporto la liquidazione comprenderà il TFR;

ritenuto che il trattamento di fine rapporto debba essere compreso nell'attivo della liquidazione nella misura in



cui esso sia pignorabile e, a fronte del disposto dell'art. 545, quarto e quinto comma, c.p.c. nella misura di 1/5 o, nel caso di simultaneo concorso di crediti per tributi dovuti allo Stato, alle province e alle regioni e per crediti di altra natura, si estende sino alla metà e così deve ritenersi nel caso in esame;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo lo stesso fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

**che** la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

**ritenuto** che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per circa euro 204.404,91 per la maggior parte derivanti dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con Banca24-7 spa per l'acquisto della propria abitazione;

**rilevato** che nella proposta la ricorrente mette a disposizione il ricavato della vendita forzata dell'unico bene immobile di proprietà della signora  oggetto dell'esecuzione forzata n.436/2018 RGEs attualmente pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;

**che** il ricorrente non possiede altri beni, fatta eccezione dell'arredamento della casa di abitazione di irrilevante valore economico, di cui ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione in considerazione del suo modesto valore e, dell'utilità e funzionalità alla vita della famiglia;

**ritenuto**, per le ragioni spiegate dal ricorrente e condivise anche dal gestore nella propria relazione, che tali beni così come le modestissime giacenze attive del c/c acceso presso Unicredit (euro 716,74 alla data del 21 dicembre 2021) e il libretto smart n.000020553370 debba essere escluso del patrimonio di liquidazione;

**rilevato** che il nucleo familiare della debitrice è composto dai



rilevato che la proposta prevede che venga messa a disposizione della procedura:

-il ricavato della vendita dell'immobile di Via  di sua proprietà (e 80.000,00), somma che dovrà essere epurata di tutte le spese di cui alla procedura esecutiva immobiliare RGE 463/18 pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella quale il liquidatore nominando dovrà subentrare all'apertura della liquidazione;

-il versamento della somma di € 100,00 mensili per la durata della procedura di liquidazione da versarsi su c/c della procedura (che verrà aperto dal liquidatore nominando) una volta revocate la cessione del quinto e il PPT gravanti sullo stipendio della Balsamo.

Tale versamento sarà possibile dalla data di riabilitazione della stessa al lavoro.

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari, del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019).

ritenuto con riguardo agli effetti della sospensione disposta ex art 14 quinquies comma II lett b) l. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, che "è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore" (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di



pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, - l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione".

ritenuto che l'aggiudicazione dell'immobile a seguito a procedura esecutiva immobiliare, antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive, precluda la possibilità di impedire il trasferimento a favore dell'aggiudicatario (Trib. Potenza 6-3-2017; Trib. Livorno 21-6-2017);

L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) appare chiaro nel prevedere che "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c. dispone che "Se l'estinzione del



processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore".

La disciplina sopra esposta appare espressione di un principio generale che vuole tutelare l'aggiudicatario terzo dinanzi alle vicende - a qualsiasi titolo - estintive del procedimento esecutivo, verosimilmente al fine di aumentare il più possibile l'appetibilità della vendita esecutiva.

ritenuto che anche nella fattispecie de qua operi il principio di cui agli artt. 187-bis disp. att. c.p.c. e 632 c.p.c. per cui il provvedimento del giudice che dispone che non possono essere proseguite le azioni esecutive in corso deve trovare necessario contemperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento dell'immobile;

ritenuto, invece, che il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista su cui il piano di liquidazione

ritenuto sotto questo profilo, tenuto conto delle spese correnti e del carico familiare del debitore, che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b);

ritenuto, infine, che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

ritenuto, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della retribuzione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura si svolge



necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione del quinto;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

**P.Q.M.**

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra

II. nomina Liquidatore la dott.ssa Stefania Iotti, già nominato Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con i tempi e le modalità definite dall'OCC previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione;

VI. dichiara che la somma complessiva mensile percepita (non appena cesserà il provvedimento di sospensione) dal debitore  a titolo di stipendio e ricompresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), legge n° 3/2012, è pari ad euro 100.00,00 mensili;

VII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione



che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

VIII. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 7-2-2022.

**il giudice**

**Simona Bolardi**

